



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF II - Vigilanza

*Roma*

Agli Organismi di controllo  
LORO SEDI

e p.c. A ACCREDIA

Alla Direzione generale per il  
riconoscimento degli Organismi di  
Controllo e Certificazione e tutela  
del consumatore  
VICO

Al Dipartimento delle politiche  
competitive della qualità  
agroalimentare, ippiche e della  
pesca Direzione generale per la  
promozione della qualità  
agroalimentare e dell'ippica Ufficio  
PQAI

Agli Uffici Territoriali  
LORO SEDI

Ai componenti del Comitato  
nazionale di vigilanza

Agli Uffici PREF I, PREF III e  
PREF IV

Oggetto: Attività degli Organismi di controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

L'Associazione ASSO.CERT.BIO ha richiesto indicazioni circa le procedure che gli Organismi di controllo e certificazione devono adottare a seguito dell'emergenza sanitaria da *Corona virus*.

In particolare, la richiesta riguarda i controlli programmati in aziende situate nella cosiddetta zona dei focolai e i controlli su aziende che, seppure non ubicate nelle zone dei focolai, rifiutano gli ingressi agli ispettori degli Organismi di controllo

Il problema sollevato dall'associazione degli Organismi di controllo e certificazione del biologico è comune anche agli Organismi (pubblici e privati) che si occupano di controllo e certificazione dei prodotti a marchio DOP e IGP.

Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni:



- tutte le visite di sorveglianza, su aziende situate nelle Regioni per quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria<sup>1</sup>, programmate nel periodo di adozione delle misure sanitarie e per tutta la loro durata, sono rinviate.

<sup>1</sup> Decreto -Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

DPCM 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

- i certificati di idoneità (di ingresso o per singole partite di prodotto laddove previsti) sono rilasciati dagli Organismi di controllo, anche sulla base di un adeguata valutazione del rischio del permanere o rilasciare la certificabilità rispetto alla situazione emergenziale, laddove siano state raccolte informazioni e evidenze sufficienti, compresa un'autocertificazione rilasciata dall'operatore, sulla certificabilità dell'azienda e del prodotto, fermo restando l'obbligo di una verifica aggiuntiva da svolgersi a conclusione del periodo emergenziale.
- gli Organismi di controllo e certificazione hanno l'obbligo di stabilire e redigere una procedura per la valutazione e gestione dei casi interessati dall'evento emergenziale in linea con quanto stabilito dalla linea guida IAF ID3:2011, autorizzata ACCREDIA con circolare n. 1 del 2020, e informare le Autorità competenti e l'Ente di Accreditamento su tutte le aziende interessate dalle deroghe sopra indicate.

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari



---

DPCM 25 gennaio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.  
DPCM 1° marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.